



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050  
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

---

## AGGIORNAMENTO BIENNALE DELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI PER LA CORTE DI ASSISE E PER LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO IL SINDACO

ai sensi degli artt.14 e 21 della Legge n.287/1951;

### INVITA

tutti gli elettori del Comune di Cavernago che, non essendo già iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9<sup>1</sup> e 10<sup>2</sup> e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12<sup>3</sup> della Legge n.287/1951

**a fare domanda, entro il 31 luglio 2019,**

per essere iscritti negli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise d'Appello. Il modello per la domanda è disponibile all'Ufficio Segreteria e nel sito del Comune [www.comune.cavernago.bg.it](http://www.comune.cavernago.bg.it)

Cavernago, 21 Maggio 2019



IL SINDACO  
(avv. F.D.G.M. Giuseppe)

---

<sup>1</sup> I giudici popolari per le **CORTI DI ASSISE** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

<sup>2</sup> I giudici popolari delle **CORTI D'ASSISE DI APPELLO**, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

<sup>3</sup> **Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:**

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.